

## Sezione 2 — TRATTATI INTERNAZIONALI

## A) Stipulazione dei trattati

## 1. Nozione di trattato

68. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 1952 nel caso dell'*Anglo-Iranian Oil Company* (Regno Unito c. Iran) (eccezioni preliminari).

Il 29 aprile 1933 il governo iraniano aveva stipulato un contratto con la società britannica *Anglo-Iranian Oil Company* concernente lo sfruttamento delle sue risorse naturali (*D'Arcy Concession*). Il contratto era inteso a comporre, grazie anche alla mediazione del Consiglio della Società delle Nazioni, una precedente controversia tra l'Iran e il Regno Unito. Nel 1951, in seguito alla decisione dell'Iran di nazionalizzare le industrie petrolifere presenti nel paese, era sorta una nuova controversia tra i due Stati e il Regno Unito aveva deciso di agire in protezione diplomatica a favore dell'*Anglo-Iranian Oil Company* presentando, il 26 maggio 1951, un ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Nel ricorso si chiedeva alla Corte di dichiarare l'Iran responsabile per aver agito in violazione dei suoi obblighi internazionali e di ordinare al governo iraniano, quale forma di riparazione, di prestare piena soddisfazione e un indennizzo a favore dell'*Anglo-Iranian Oil Company* per tutti i danni arrecati (pp. 95-96)¹.

L'Iran tuttavia contestò che la Corte potesse esercitare la sua giurisdizione ritenendo che i titoli di giurisdizione invocati dal Regno Unito non rientrassero nei termini della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte effettuata dal governo iraniano il 19 settembre 1932 ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto, dichiarazione che limitava « la giurisdizione della Corte alle controversie sorte successivamente alla sua ratifica, con riguardo a fatti o situazioni connessi direttamente o indirettamente all'applicazione di trattati o convenzioni accettati dalla Persia e successivi alla ratifica della suddetta dichiarazione » (p. 98). Tra i titoli invocati dal Regno Unito vi era in effetti anche il contratto di concessione del 29 aprile 1933 il quale, secondo il governo britannico, doveva considerarsi come equivalente ad una « treaty stipulation » tra il governo iraniano e il governo britannico avvenuta in seguito alla composizione nel 1933... della controversia internazionale tra il Regno Unito e l'Iran relativamente alla concessione nota come *D'Arcy Concession* » (p. 108). Secondo il governo britannico infatti, l'« agreement » firmato dal governo iraniano e l'*Anglo-Iranian Oil Company* rivestiva un doppio carattere, trattandosi, da un lato, di un « concessionary contract » tra il governo e la società e, dall'altro, di un « treaty », quantomeno « a tacit or implied agreement » tra i due governi, con la conseguenza che esso poteva considerarsi « to be within the meaning of the term

“treaties or conventions” », ai sensi della Dichiarazione iraniana di accettazione della giurisdizione (p. 112). La Corte era dunque chiamata a stabilire, ai fini dell'accertamento della giurisdizione, se il contratto di concessione potesse essere considerato come un « treaty » tra i due governi.

La Corte ha negato che il « contract » stipulato tra il governo iraniano e l'*Anglo-Iranian Oil Company* potesse avere un doppio carattere stabilendo che esso non era altro che un « concessionary contract » tra un governo e una società straniera. Secondo la Corte infatti, il Regno Unito non era parte contraente del « contract » e non sussisteva dunque alcun rapporto giuridico derivante dal « contract » tra il governo iraniano e il governo britannico. Ne conseguiva che « in base al contratto il governo iraniano non può pretendere dal Regno Unito i diritti che può invece pretendere dalla società, né può essere chiamato ad eseguire nei confronti del Regno Unito obblighi che invece è tenuto ad adempiere verso la società ». L'unico scopo di tale « document » era dunque, ad avviso della Corte, quello di « regolare i rapporti tra il governo e la società per ciò che concerne la concessione mentre non intende in alcun modo regolare i rapporti tra i due governi » (p. 112). Del resto, « il fatto che il contratto di concessione fosse stato sottoposto al Consiglio [della Società delle Nazioni] e archiviato nei suoi verbali » all'epoca in cui fu concluso, secondo la Corte « non trasforma i suoi termini in quelli di un trattato con il quale il governo iraniano si sia vincolato verso il governo del Regno Unito » (p. 112). La Corte ha così concluso escludendo la sua giurisdizione (p. 115).

— *LIBBY DE VOGHE - CASO DEL COLONNATO CONTINUA -*  
69. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 1978 nel caso della *Piattaforma continentale nel mare Egeo* (Grecia c. Turchia).

Il 10 agosto 1976 la Grecia aveva presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia contro la Turchia rispetto ad una controversia concernente la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali nel mare Egeo. A partire dalla fine del 1973, il governo turco aveva concesso delle licenze per condurre ricerche concernenti lo sfruttamento di petrolio nelle aree sottomarine del mare Egeo, ivi comprese alcune aree che, secondo il governo greco, coincidevano con la piattaforma continentale di certe isole greche. La Grecia contestava la validità di tali licenze e rivendicava i suoi diritti sovrani sulla piattaforma continentale adiacente alle suddette coste, basandosi sulla norma internazionale che sanciva il principio dell'equidistanza e fissava il criterio di delimitazione della linea mediana, come codificata negli articoli 1, lett. b), e 2 della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958. La Turchia, d'altro canto, ribatteva che le suddette isole, trovandosi molto vicine alla propria costa, non possedessero un'autonomia piattaforma continentale. La Turchia ribadiva quindi i propri diritti di sfruttamento, pur esprimendo la propria disponibilità a trovare un accordo in conformità del diritto internazionale. La situazione si acui il 13 luglio 1976 in coincidenza con la pubblicazione di un comunicato con cui il governo turco annunciava l'avvio di un programma di ricerca da effettuarsi non solo nel proprio mare territoriale, ma anche nelle aree del mare Egeo rivendicate dal governo turco e in tutte le aree dell'Egeo che si trovavano al di fuori delle acque territoriali della Grecia. In seguito a ciò, il governo greco reagiva con una formale protesta diplomatica tramite una Nota Verbale indirizzata al governo

¹ In <http://www.icj-cij.org/docckel/files/1611997.pdf> (ICJ Rep., 1952, pp. 93-115).

turco e, quasi simultaneamente, deferiva la questione alla Corte internazionale di giustizia e al Consiglio di sicurezza.<sup>2</sup>

Il governo greco riteneva che la Corte internazionale di giustizia potesse esercitare la giurisdizione non solo in base all'art. 17 dell'Atto generale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali del 1928, in combinato disposto con l'art. 36, par. 1, e con l'art. 37, dello Statuto della Corte, ma anche in base ad un Comunicato congiunto emanato a Bruxelles, il 31 maggio 1975, a seguito di un incontro tra i Primi Ministri greco e turco, nel quale era stato ribadito, tra l'altro, che le Parti « ont décidé que ces problèmes doivent être résolus pacifiquement par la voie des négociations et concernant le plateau continental de la mer Egée par la Cour internationale de La Haye » (§ 94).

Secondo il governo greco, tale comunicato doveva considerarsi come un « accordo definitivo » stipulato dai Ministri dei rispettivi paesi in quanto « i termini "decide" e "doivent être résolus" utilizzati nel testo originale in francese », esprimendo « una "decisione" e un "obbligo", stavano ad indicare un reciproco impegno da parte dei Primi Ministri di deferire la controversia alla Corte » (§ 98).

In particolare, il governo greco sosteneva che « l'accordo contenuto nel Comunicato sia più di una promessa a negoziare e conferisse direttamente giurisdizione alla Corte ». Secondo la Grecia quindi, il Comunicato « impegna le Parti a concludere un accordo attuativo necessario per l'adempimento dell'obbligo », con la conseguenza che « il rifiuto di una delle Parti a concludere tale accordo permette all'altra Parte di adire la Corte in via unilaterale » (§ 98).

Al contrario, il governo turco negava che il Comunicato potesse costituire « un accordo secondo il diritto internazionale » sostenendo che in ogni caso non poteva dirsi che i due governi « abbiano congiuntamente accettato la giurisdizione della Corte per dirimere la questione » dal momento che « essi non si sono mai accordati sulla portata della "questione" da sottoporre alla Corte » (§ 99).

La Corte, dopo aver escluso la possibilità di applicare al caso di specie l'art. 17 dell'Atto generale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali, dal momento che l'oggetto della controversia rientrava nella riserva di giurisdizione presentata dal governo greco al momento della ratifica, era chiamata a pronunciarsi sulla validità del secondo titolo di giurisdizione, cioè il Comunicato congiunto del 31 maggio 1975. La Corte ha anzitutto ribadito il principio della libertà di forma dei trattati contenuto negli articoli 2, 3, e 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati affermando che non esiste « nessuna regola di diritto internazionale che precluda ad un comunicato congiunto di costituire un accordo internazionale diretto a sottoporre una controversia ad un arbitrato o ad una soluzione giudiziaria » (§ 96).

Secondo la Corte, per stabilire se il Comunicato di Bruxelles del 31 maggio 1975 contenesse o meno un accordo simile, occorreva prestare attenzione « essenzialmente alla natura dell'atto o della trattativa alla quale il Comunicato dà espressione » dal momento che « la questione non si risolve semplicemente riferendosi alla forma — nel caso di specie, quella di un comunicato — nella quale l'atto o la trattativa è contenuta ». Pertanto, « al fine di accertare la natura dell'atto o della trattativa contenuta nel Comuni-

cato di Bruxelles », secondo la Corte, « bisogna avere riguardo soprattutto alle sue clausole effettive e alle particolari circostanze nelle quali è stato redatto » (§ 96).

In merito alla divergenza di opinioni dei due Stati sull'interpretazione da dare al Comunicato di Bruxelles e al fine di far luce sul suo significato, la Corte ha ritenuto opportuno prendere in considerazione il contesto in cui l'incontro del 31 maggio 1975 si era tenuto e dal quale era derivato il Comunicato. A tale proposito, la Corte ha osservato che il governo greco, a partire dalla Nota Verbale del 27 gennaio 1975, aveva ritenuto vantaggioso concludere con il governo turco un accordo speciale per sottoporre la controversia alla Corte e come questo punto fosse stato considerato con favore dal governo turco nella sua risposta del 6 febbraio 1975 (§§ 100-101).

Alla luce dunque degli scambi diplomatici avvenuti tra i due governi, ad avviso della Corte, « il governo greco non poteva nutrire dubbi circa la natura della proposta riguardante la Corte... e cioè una presentazione comune della controversia alla Corte tramite accordo » (§ 102).

Di conseguenza, secondo la Corte, « è in questo contesto — la volontà precedentemente espressa dalla Turchia di sottoporre insieme la controversia alla Corte, dopo aver negoziato e stipulato un accordo speciale che avesse definito le questioni da decidere — che il significato del Comunicato Congiunto di Bruxelles del 31 maggio 1975 va valutato ». Se letto in tale contesto, « il contenuto del Comunicato non appare evidenziare nessun cambiamento nella posizione del governo turco riguardo alle condizioni sulla base delle quali... la controversia poteva essere sottoposta alla Corte ». Inoltre, la disposizione espressa contenuta nel Comunicato di convocare un incontro successivo di esperti sulla piattaforma continentale, secondo la Corte, « non appare facilmente conciliabile con un immediato e assoluto obbligo di accettare che la controversia potesse essere sottoposta alla Corte unilateralmente ». Per di più, « alla luce dell'insistenza manifestata nei mesi precedenti dalla Turchia sulla necessità di "identificare" e "chiarire" le questioni controverse », ha proseguito la Corte, « sembra improbabile che il suo Primo Ministro dovesse assumere un simile impegno in termini così ampi e imprecisi » (§ 105).

Avendo dunque riguardo al contenuto del Comunicato congiunto del 31 maggio 1975 e al contesto nel quale era stato concordato e adottato, la Corte ha affermato che « con esso non si intendeva, né esso costituiva, un impegno immediato assunto dai Primi Ministri greco e turco, per conto dei loro rispettivi governi, diretto ad accettare in maniera incondizionata la sottoposizione in via unilaterale della presente questione alla Corte ». La Corte ha concluso dunque nel senso che « il Comunicato di Bruxelles non formava un titolo valido su cui fondare la giurisdizione della Corte » (§ 107) con la conseguenza di non poter prendere in considerazione il ricorso presentato dalla Grecia.

70. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1° luglio 1994 nel caso della *Delimitazione marittima e delle questioni territoriali tra Qatar e Bahrain (competenza e ritevisibilità)*.

L'8 luglio 1991 il Qatar aveva presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia contro il Bahrain rispetto ad alcune controverse questioni riguardanti la sovranità sulle isole Hawar, i diritti sovrani sulle secche di Dibai e Qit'at Jaradah, e la

<sup>2</sup> In <http://www.wci-ctj.org/doccket/files/03/0245.pdf> (ICJ Rep., 1978, pp. 3-45).